

La presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ed il reato di traffico illecito di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 2020, n. 30629 (c.c.) - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Romano, P.M. (conf.) - P.M. in proc. R., ric. (Cassa con rinvio Trib. Bari 5 marzo 2020)

Ambiente - Deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno - Ecodelitti - Delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. - Presunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.

Il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., è una delle fattispecie per le quali - ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell'art. 452 quaterdecies c.p. - ove sussistano a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate è tale da indurre l'interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze. Tale presunzione può essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure.

(Omissis)

FATTO

Il Tribunale di Bari, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha, con ordinanza del 5 marzo 2020, in accoglimento del ricorso in tal senso formulato da R.F., riformato il provvedimento con il quale, il precedente 7 febbraio 2020, il G.I.P. del Tribunale di Bari aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto che a carico dello stesso sussistessero gravi indizi di colpevolezza, corredati dal pericolo di reiterazione del reato contestato, in merito al reato di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p., per avere il R., in concorso con altri, provveduto, in qualità di socio di una società cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi denominata D.T., al deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno nella disponibilità di tale B.G.

Il Tribunale, minutamente descritti gli elementi di indagine a carico del R., in esito ai quali era risultato che lo stesso si sarebbe reso responsabile, nel periodo che va dal 19 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018, di un numero di sversamenti di rifiuti del tipo sopraindicato pari ad almeno 16, ha rilevato che egli ha, in tal modo, contribuito in larghissima parte al deposito di circa 70 tonnellate di rifiuti complessivamente compiuto da parte della società di cui egli faceva parte.

Il Tribunale ha, altresì, rilevato, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il numero delle singole condotte poste in essere, l'uso di un mezzo meccanico e l'attività specificamente realizzata dal R. costituivano elementi tali da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose.

Il Tribunale, pur consapevole della circostanza che la tipologia di imputazione in provvisoria contestazione a carico del R. sia fra quelle per le quali opera la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., in forza della quale, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza, la presenza delle esigenze cautelari può essere neutralizzata con misura diverse dalla applicazione della custodia in carcere solo previa verifica del fatto che, nel caso concreto, vi sia la possibilità di soddisfare la esigenze in questione con altra meno afflittiva misura, ha rilevato che la presenza di un solo pregiudizio nella storia penale del R. e la mancanza di elementi in base ai quali poter ritenere che egli non avrebbe osservato le prescrizioni connesse ad una misura diversa da quella di massimo rigore giustificavano la riforma dell'originaria provvedimento con la modifica della misura in atto con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia, con la prescrizione di indicare alla autorità di P.G. territorialmente competente il luogo ove fisserà la sua abitazione nonché gli orari ed i luoghi ove egli potrà essere reperito per lo svolgimento dei necessari controlli.

Avverso la predetta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione, per opposte ragioni, sia la difesa dell'indagato che la pubblica accusa.

La prima ha, in sostanza, lamentato la insussistenza degli elementi per la qualificazione dei comportamenti posti in essere come integranti il reato in provvisoria contestazione, stante il fatto che i materiali depositati dal R. non erano rifiuti in senso tecnico ma terre e rocce lecitamente utilizzati per il ripascimento dei terreni; l'indagato ricorrente ha, altresì, lamentato il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno arrecato attraverso i depositi nonché il difetto di motivazione in ordine

alla necessità di applicare la misura cautelare.

La pubblica accusa, rappresentata data la tipologia di reato provvisoriamente contestato, dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, ha dedotto la illegittimità della ordinanza impugnata stante la apparenza della motivazione con la quale è stato riformato l'originario provvedimento cautelare, posto che la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari è stata neutralizzata con una formula eccessivamente sintetica, essendo stato apoditticamente affermato che le stesse potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive di quella a suo tempo disposta dal G.I.P.; peraltro l'Ufficio ricorrente ha censurato la scelta della misura concretamente ritenuta idonea, in quanto la stessa, lungi dall'impedire al R. la reiterazione delle condotte criminose, consentirebbe allo stesso di permanere nel territorio ove le stesse sarebbero state realizzate, libero anche di muoversi in esso coi mezzi meccanici da lui in passato utilizzati per commettere gli illeciti dei quali avrebbe conservato la disponibilità.

Con nota datata 21 settembre 2020 il difensore fiduciario del ricorrente, avv.ssa Innocenza Starace, allegando la circostanza di essere affetta «da sindrome vertiginosa con cefalea persistente», come da certificazione medica redatta in pari data dal dott. F. Vairo, medico chirurgo in Manfredonia, che le impedisce gli spostamenti per la durata di giorni tre, ha chiesto il differimento della celebrazione del giudizio, precisando di non potere neppure essere sostituita da altro professionista, essendo l'unico suo sostituto processuale impegnato in data odierna in un altro procedimento penale di fronte al Tribunale di Foggia.

DIRITTO

In via preliminare ad ogni altra valutazione deve essere esaminata la istanza di differimento della trattazione del processo presentata dal difensore fiduciario del ricorrente.

La istanza deve essere rigettata.

Infatti, rileva il Collegio, la certificazione medica presentata dal difensore istante, oltre ad essere estremamente generica quanto a diagnosi, evidenziando esclusivamente una sintomatologia, vertigini e cefalea, ma non formulando alcuna diagnosi nosologica in ordine alla origine dei predetti sintomi (i quali, in sé considerati non appaiono comportare una rilevante invalidità del soggetto che ne sia portatore), neppure prescrive in termini tassativi la inamovibilità del paziente, cui è semplicemente sconsigliato di viaggiare.

Un siffatto quadro clinico, non evidenziando una situazione di assoluto impedimento a carico del professionista, non è tale da giustificare il differimento della trattazione del giudizio (sulla necessaria assolutezza dell'impedimento a comparire per una delle parti del processo ai fini del differimento della udienza: Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 ottobre 2029, n. 44317).

Tanto premesso, rileva la Corte che mentre il ricorso dell'indagato deve essere dichiarato inammissibile, quello proposto dalla pubblica accusa va, viceversa, accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Con riferimento alla prima impugnazione, quella proposta dal R., si rileva che la stessa ha sostanzialmente ad oggetto la qualificazione del materiale oggetto dei ripetuti conferimenti da parte del prevenuto non come rifiuto ma come materiale prelevato da alcuni terreni ove gli agricoltori, bonificati i campi coltivabili dalle pietre, avevano ammassato queste ultime.

L'argomento è privo di pregio in quanto confliggente con il dato oggettivamente rilevato nel corso delle indagini preliminari secondo il quale il materiale oggetto degli sversamenti era costituito da rifiuti da demolizioni edili e non da pietrame riveniente dalla opera di dissodamento dei terreni agricoli.

E', pertanto, indubbio che a tali materiali non sia applicabile la speciale disciplina dettata per le rocce e le terre provenienti da scavi.

Riguardo agli altri motivi di ricorso, la cui complessiva illustrazione ha occupato per tutti poco meno di una pagina dell'atto presentato dalla difesa del ricorrente, rileva la Corte che si tratta evidentemente di questioni del tutto inammissibili.

Un primo motivo attiene al difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno arrecato: si tratta, al di là della totale genericità del motivo, di un'argomentazione del tutto ultronea rispetto alla attuale fase processuale, nella quale non sono in discussione eventuali profili di carattere risarcitorio.

Un secondo motivo, che attiene alla erronea valutazione del fatto addebitato al R., si palesa, a prescindere dalla mancanza di qualsivoglia specificità di esso, già nella sua stessa intestazione come inammissibile in sede di legittimità, avendo esclusivamente profili di merito e non involgendo la legittimità della ordinanza impugnata.

Con l'ultimo motivo il ricorrente si è doluto della motivazione della ordinanza in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari che, invece, è stata adeguatamente esposta dal Tribunale di Bari attraverso il richiamo alla frequenza delle condotte attribuite al condannato ed alla imponenza dei loro effetti, fattori questi che, evidenziando la natura sistematica degli interventi, lasciano logicamente presagire la concreta ed attuale possibilità che gli stessi si possano, in assenza di opportune cautele, nuovamente verificare.

Fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento è, invece, il ricorso del P.M.

Deve al riguardo preliminarmente ricordarsi che il reato in provvisoria contestazione al R., cioè la violazione dell'art. 452 *quaterdecies* c.p., è una delle fattispecie per le quali - ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. - ove sussistano a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari

ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate è tale da indurre l'interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze.

Tale presunzione può di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure.

Verificata la ricorrenza di tali elementi nel caso ora in esame sulla base delle censure formulate dal rappresentante della pubblica accusa riguardo alla motivazione della ordinanza impugnata, ritiene la Corte che nell'occasione il Tribunale di Bari non abbia addotto nel motivare il proprio provvedimento elementi attraverso i quali sia consentito superare la presunzione di cui sopra. Invero, premesso che non vi è dubbio in merito alla sussistenza a carico dell'indagato sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, riconducibili al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si sta procedendo, il Tribunale ha, con motivazione priva di un effettivo contenuto dimostrativo atto a superare la presunzione di cui dianzi, nell'occasione rilevato, così giustificando l'adozione di una misura cautelare meno afflittiva della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., che R. ha un solo precedente penale - fattore questo privo di consistenza ai fini di elidere il pericolo di reiterazione del reato laddove si sia ritenuto, come ha d'altra parte espressamente fatto il Tribunale di Bari, che vi è comunque pericolo di reiterazione delle condotte criminose del tipo di quelle per cui vi sono indagini in ragione della ritenuta pericolosità dell'indagato legata al suo modus operandi, all'uso di potenti mezzi meccanici espressamente dedicati alla realizzazione del reato ed alla sostanziale professionalità dimostrata da quello nel reiterato compimento delle condotte criminose – e che non vi sono elementi da cui dedurre l'eventuale inosservanza da parte sua di una misura cautelare meno afflittiva di quella di massimo rigore – conclusione questa cui il Tribunale giunge senza avere indicato letteralmente alcun elemento predittivo atto a giustificarla e che, pertanto, appare avere esclusivamente un carattere apodittico.

La evidenziata incongruità motivazionale della ordinanza impugnata ai fini della giustificazione del ritenuto superamento della presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare intramuraria, rende inevitabile l'annullamento della ordinanza de qua in accoglimento del ricorso promosso dai rappresentanti della pubblica accusa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame cautelare personale.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione del riesame.

Dichiara inammissibile il ricorso di R. F. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

(Omissis)

La presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ed il reato di traffico illecito di rifiuti

1. - *La vicenda processuale.* Con la sentenza oggetto del presente elaborato la Suprema Corte di cassazione ha, da un lato, dichiarato inammissibile il ricorso formulato nell'interesse dell'indagato e, dall'altro, accolto l'atto di impugnazione proposto dalla pubblica accusa, con conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

I ricorsi per cassazione erano stati formulati dalle parti avverso l'ordinanza emessa in data 5 marzo scorso dal Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame: con essa, il Tribunale del riesame aveva provveduto a riformare il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emesso in data 7 febbraio 2020 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari.

Segnatamente, il G.I.P. aveva ritenuto sussistenti, da un lato, gravi indizi di colpevolezza, e, dall'altro, un fondato pericolo di reiterazione del reato contestato *ex artt. 110 e 452 quaterdecies c.p.* «*per avere il R., in concorso con altri, provveduto, in qualità di socio di una società cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi denominata Daunia Trasporti, al deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno nella disponibilità di tale B.G.*».

L'ordinanza impugnata dai ricorrenti conferma la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto ascritto a carico dell'indagato nella contestazione provvisoria, ipotizzato come realizzato nel periodo intercorrente tra il 19 gennaio 2018 ed il 16 febbraio 2018, e riferito ad un numero di sversamenti di rifiuti provenienti da demolizioni edili pari ad almeno sedici, evidenziando come il medesimo avesse contribuito alla attività di deposito di circa 70 tonnellate di rifiuti complessivamente compiuta da parte della società di cui egli faceva parte.

I giudici del riesame hanno inoltre rilevato la presenza di concrete esigenze cautelari correlate ad un attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, desumendole dai seguenti elementi fattuali:

- il numero delle condotte accertate come realizzate dall'indagato;
- l'impiego di un mezzo meccanico;
- «*l'attività specificamente realizzata dal R.*».

2. - *L'applicazione della disciplina di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e l'interpretazione estensiva della norma incriminatrice fornita dalla giurisprudenza.* La tematica realmente foriera di spunti interessanti ai fini della presente trattazione, tuttavia, risulta quella correlata all'accenno fatto dal Tribunale nelle proprie motivazioni all'art. 275, comma 3, c.p.p.: in particolare, la norma menzionata formula, con riguardo al reato esaminato, menzionato nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. (oltre che ad altri reati ivi tassativamente elencati, in quanto considerati connotati da un disvalore penale maggiormente accentuato) una presunzione – relativa – di adeguatezza della custodia cautelare in carcere superabile solo in presenza di elementi che facciano propendere per l'adeguatezza di misure meno afflittive ovvero che venga accertato che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari riscontrate possano essere soddisfatte con altre (più blande) misure.

La questione appare centrale nella vicenda che ci occupa, posto

- che, da un lato, la contestazione ascritta a carico dell'indagato ha ad oggetto, come detto, il delitto di «*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*» (fattispecie attualmente inserita nel codice penale e che si pone in rapporto di continuità normativa con l'art. 260, d.lgs. n. 152/2006¹), reato come detto ricondotto

¹ *Ex multis*, Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2019, n. 16036, Z.G.S., rv. 275.395; Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 2018, n. 24859, N.P., in *www.dejure.it*.

nell'alveo applicativo dell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. dall'art. 3 del d.lgs. n. 21/2018 concernente «*disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*», con decorrenza dal 6 aprile 2018²;

- e che, dall'altro, la collocazione sistematica dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. comporta molteplici conseguenze – sostanziali e procedurali – di estrema importanza.

Come noto, il regime procedurale speciale di cui all'art. 51, comma 3 *bis* c.p.p. ha come corollario un rilevante aggravamento del trattamento sanzionatorio, degli effetti penali della condanna e del regime delle misure di prevenzione: doverosa appare pertanto una riflessione circa la proporzionalità della elaborazione giurisprudenziale sviluppata in sede di legittimità e di merito in relazione a tale fattispecie incriminatrice.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, il Tribunale del riesame ha ritenuto come la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria nel caso di specie potesse esser superata (con conseguente applicazione dell'obbligo di dimora con la prescrizione di indicare alla autorità di P.G. il luogo di abitazione nonché gli orari ed i luoghi in cui reperirlo), fondando le proprie conclusioni sulle seguenti circostanze:

- il casellario giudiziale relativo all'indagato evidenzia un solo precedente penale a carico del medesimo;
- dal fascicolo delle indagini non emergono elementi in base ai quali poter ritenere che R. avrebbe violato le prescrizioni correlate ad una misura più blanda di quella carceraria.

Tanto premesso, la Corte di cassazione si è determinata a dichiarare inammissibile il ricorso formulato nell'interesse dell'indagato, giungendo invece ad accogliere l'atto di impugnazione proposto dalla pubblica accusa, con conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

I giudici di legittimità, infatti, ritenendo non sufficientemente suffragato da validi elementi probatori il provvedimento con il quale il Tribunale di Bari ha inteso superare la presunzione di adeguatezza menzionata, ha pienamente confermato la sussistenza a carico dell'indagato sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari: esigenze che, appunto, possono essere soddisfatte unicamente dalla misura cautelare più afflittiva della detenzione carceraria, con correlata esclusione di altra misura meno afflittiva (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla P.G., obbligo di dimora, divieto di espatrio).

Invero, la Corte, ritenendo meramente apodittiche le conclusioni alle quali il Tribunale era giunto nella propria ordinanza, ha enunciato la permanenza di un «*pericolo di reiterazione delle condotte criminose del tipo di quelle per cui vi sono indagini in ragione della ritenuta pericolosità dell'indagato legata al suo modus operandi, all'uso di potenti mezzi meccanici espressamente dedicati alla realizzazione del reato ed alla sostanziale professionalità dimostrata da quello nel reiterato compimento delle condotte criminose*».

E ancora: «*la evidenziata incongruità motivazionale della ordinanza impugnata ai fini della giustificazione del ritenuto superamento della presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare intramuraria, rende inevitabile l'annullamento della ordinanza de qua in accoglimento del ricorso promosso dai rappresentanti della pubblica accusa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame cautelare personale*».

L'applicazione per così dire «preferenziale» della misura della custodia in carcere è solo una delle conseguenze *in malam partem* dell'inserimento del reato *ex art. 452 quaterdecies* c.p. nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. Tra esse spiccano, in particolare, il divieto di accedere al c.d. patteggiamento allargato, l'esclusione o la revoca di licenze, autorizzazioni, attestazioni di qualificazione per lavori pubblici nell'ipotesi in cui venga emessa a carico dell'imputato sentenza di condanna definitiva o di condanna in primo grado confermata in appello, *ex art. 67, commi 1 e 5, d.lgs. n. 159/2011* (c.d. codice antimafia), la conseguente estromissione dalla partecipazione a gare per appalti pubblici ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 riferito all'art. 67, d.lgs. n. 159/2011, nonché la deroga rispetto agli ordinari criteri di

² Si consideri che, già la fattispecie menzionata *ex art. 260 T.U.A.* era stata inserita tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. dalla legge n. 136/2010.

determinazione della competenza territoriale³.

Non da ultimo, si sottolinea come la menzione del reato oggetto della contestazione in commento all'interno dell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. produca il gravoso effetto del raddoppio dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p. Avendo dunque a mente come l'art. 260 T.U.A. prima e l'art. 452 *quaterdecies* c.p. poi prevedano edittalmente la pena della reclusione da uno a sei anni, il termine di prescrizione massimo è, dal 2010, stabilito in dodici anni: ciò, senza considerare, da un lato, i – probabili – atti interruttivi e, dall'altro, le modifiche apportate da ultimo dalla legge n. 3/2019, che ha introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del decorso prescrizionale, rendendo l'effetto estintivo di tale istituto una rara ipotesi «*di scuola*»⁴.

Sempre in tema di prescrizione del reato *ex art. 452 quaterdecies* c.p., rileva la classificazione di tale fattispecie nella famiglia dei reati abituali propri (in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato) «*con l'ulteriore conseguenza che la consumazione debba ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti*»⁵ (anche se la condotta contestata abbia avuto inizio prima della novella legislativa).

La disamina relativa alla presunzione (seppur relativa) di adeguatezza ed idoneità della misura intramuraria in relazione al reato *ex art. 452 quaterdecies* c.p., e alle altre accennate conseguenze dell'avvenuta introduzione di tale fattispecie nel novero dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., va letta alla luce delle intenzioni politiche criminali sottese agli interventi legislativi di contrasto al fenomeno delle c.d. «*ecomafie*».

Trattasi di un neologismo coniato al fine di identificare le attività illegali svolte, in via continuativa e strutturata, da organizzazioni criminali, per lo più di tipo mafioso, arrecanti gravi compromissioni al bene giuridico dell'ambiente. La questione appare spinosa in considerazione del fatto che la fattispecie delittuosa trova applicazione non solo avendo riguardo a quelle condotte tipicamente para-associative realizzate in contesti gestionali tipici delle consorterie criminose, ma anche a mere ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo lecitamente rilasciato (riconducibili in via astratta alla figura contravvenzionale *ex art. 256*, comma 4, d.lgs. n. 152/2006).

La norma incriminatrice analizzata presta il fianco a significativi rilievi, soprattutto se si considera il rigoroso orientamento interpretativo sinora propugnato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (agevolata in tal senso dalla «*connotazione aperta*» del dettato legislativo⁶), che ne ha esteso l'ambito applicativo anche all'attività economica ed imprenditoriale di società (e, dunque, sul fronte penale, ai loro rappresentanti legali, direttori tecnici ed addetti) operanti in base ad un titolo abilitativo ritualmente rilasciato dalle competenti autorità ma, ad esempio, scaduto, ovvero non corrispondente al tipo di rifiuto trattato⁷: ciò, prescindendo dunque dal doveroso accertamento circa la sussistenza di un *factum sceleris* tra i soggetti attivi.

A titolo esemplificativo, la Corte di cassazione ha affermato che «*(...) tale requisito (delle “attività organizzate”) può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto*

³ Con riguardo alla disapplicazione degli ordinari criteri di competenza per connessione *ex artt. 12 e 16* c.p.p., vedasi Cass. Sez. I Pen. 3 novembre 2005, n. 40012, Confl. comp. in proc. D'Amaro, rv. 232.949.

⁴ R. LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il labile confine della fattispecie, anche alla luce dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, 3/4; per una approfondita disamina in merito al reato in commento, si segnala A. GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto della giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 12, 31 e ss.

⁵ Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2019, n. 16036, cit.

⁶ F. VENTURI, *La Corte di cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi*, in *Cass. pen.*, fasc. 3, 2020, 1128 e ss.

⁷ *Ex multis*, si veda, Cass. Sez. III Pen. 24 febbraio 2017, n. 9133, G.M., L.A., L.M. e L.V., rv. 269.361; Cass. Sez. III Pen. 14 novembre 2016, n. 47959, R.R., in *www.dejure.it*.

all'attività principale lecitamente svolta»⁸.

Sul punto si segnala anche come la Corte di cassazione con sentenza n. 24148/2011⁹ abbia ribadito che «la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo lecito (conf. Sez. III, sent. 15 dicembre 2010, Bonesi). In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di una attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza violazioni (...). Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di «traffico» di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti, e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato».

E ancora: «L'avverbio “abusivamente” di cui al primo comma dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006 si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta dei rifiuti pericolosi e non analiticamente disciplinate dalla normativa»¹⁰.

Sempre in un'ottica estensiva del campo applicativo della fattispecie in parola, è stato interpretato il concetto di «abusività» che deve caratterizzare le condotte di gestione illecite dei rifiuti trattati: secondo la giurisprudenza, infatti, l'avverbio può dirsi configurato anche in relazione ad una sola delle attività che compongono il ciclo di gestione dei rifiuti¹¹.

Risulta evidente dunque come l'automatismo applicativo discendente dal gravoso regime giuridico *ex art.* 51, comma 3 *bis*, c.p., accompagnato dalla accennata corrente giurisprudenziale tesa ad estendere le maglie interpretative della fattispecie in esame, abbia come inevitabile corollario una ingiusta equiparazione tra indagati effettivamente inseriti in contesti (anche geografici) di stampo mafioso ed indagati in relazione ai quali risulti addebitabile un singolo fatto di reato nello svolgimento di una attività imprenditoriale di norma lecita.

Ludovica Regard

⁸ Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40827, Carretta, in *www.dejure.it*.

⁹ Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2011, n. 24148, P.P. ed a., in *www.dejure.it*.

¹⁰ Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2010, n. 8299, Procuratore della Repubblica di Terni, in *www.dejure.it*.

¹¹ Cass. Sez. III Pen. 28 ottobre 2019, n. 43710, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, rv. 276.937.